

A
Tutti i clienti

Circolare 8/2025

Bolzano – Merano, 27/10/2025

FLUSSI D'INGRESSO 2026 – 2028

Gentile cliente,

il Decreto Legge n. 146 del 3 ottobre 2025 introduce una serie di modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione, con l'obiettivo di semplificare le procedure di ingresso di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro, rafforzare i controlli di autenticità e trasparenza e tutelare talune categorie di permesso.

Di seguito riepiloghiamo i principali contenuti della misura:

Per l'anno 2026 sono stati autorizzati 76.200 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 650 ingressi per lavoro autonomo e 88.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale (D.P.C.M. del 2 ottobre 2025 pubblicato in G.U. n. 240, 15 ottobre 2025).

Per il trimestre 2026-2028 è confermato il rilascio al di fuori delle quote di 10.000 permessi di soggiorno l'anno per lavoro subordinato per lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o di c.d. grandi anziani (persone che hanno compiuto 80 anni).

È consentita la trasmissione delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato ai datori di lavoro i cui codici ATECO rientrano nei settori produttivi indicati all'art. 6, comma 1 D.P.C.M. 02.10.2025, fatto salvo quanto previsto per il settore dell'assistenza familiare. Detti settori sono:

- agricoltura, silvicoltura e pesca
- industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
- industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature
- industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo
- altre industrie
- costruzioni
- commercio all'ingrosso e al dettaglio
- servizi di alloggio e ristorazione
- servizi turistici
- servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio
- servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone
- sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati
- altri servizi (codici ATECO 2025 ISTAT K, 61, 62, 63, M e 68).

I datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta di lavoro subordinato per ciascun anno mentre i Consulenti del Lavoro possono presentare un numero illimitato di richieste per conto dei clienti.

Si rammenta che per tutti gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale deve essere effettuata, da parte del datore di lavoro, la preventiva verifica presso il centro per l'impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale.

L'art 2 del D.L. consolida a livello generale, rendendolo a regime, il meccanismo procedurale della precompilazione dei moduli di domanda.

La precompilazione dei moduli di domanda è consentita a partire dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025.

Settore	Periodo per la precompilazione delle domande	Click Day
Lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo	Dal 23 ottobre al 7 dicembre	12 gennaio 2026, ore 9:00
Lavoro subordinato stagionale nel settore turistico	Dal 23 ottobre al 7 dicembre	9 febbraio 2026, ore 9:00
Lavoro subordinato non stagionale	Dal 23 ottobre al 7 dicembre	16 febbraio 2026, ore 9:00
Lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria	Dal 23 ottobre al 7 dicembre	18 febbraio 2026, ore 9:00

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ripartisce le suddette quote per lavoro subordinato stagionale e non stagionale entro dieci giorni dai rispettivi click day sulla base dei dati relativi alle domande presentate.

Contestualmente, le quote vengono assegnate, in modalità informatica, per ambito provinciale.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso previste dal D.P.C.M.

Il rilascio del nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale invece avviene non oltre venti giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso previste.

Trascorsi i termini procedurali senza che siano emerse ragioni ostative il nulla osta verrà rilasciato automaticamente e sarà inviato – in via telematica – al datore di lavoro e alle rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine dei lavoratori per il rilascio del visto d'ingresso.

Per i lavoratori provenienti da Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka e Marocco il rilascio del nulla osta è sempre subordinato al parere favorevole della Questura competente, nonché, alla preliminare verifica da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L'art 3 del D.L. introduce poi il diritto dello straniero a soggiornare legalmente nel territorio dello Stato e a svolgere temporaneamente l'attività lavorativa nelle more della conversione del permesso di soggiorno.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa è comunque consentito solo a condizione che lo straniero sia in possesso della ricevuta rilasciata dal competente ufficio, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, rinnovo o conversione e che siano adempiuti gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa.

Si ricorda per concludere che, dal 2025, a seguito degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore e prima del rilascio dello stesso, **il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta entro 7 giorni dalla ricezione (sempre via PEC) della comunicazione di avvenuta conclusione di suddetti accertamenti.**

In assenza di conferma entro il suddetto termine, l'istanza si intende rifiutata ed il nulla osta automaticamente revocato.

In caso di conferma l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.

Il contratto di soggiorno sarà firmato con firma digitale direttamente tra le parti entro 8 giorni dall'ingresso sul territorio nazionale.

Per ulteriori domande, non esitate a contattarci.

Cordiali Saluti

WHW.Consulenti del Lavoro